

**REGOLAMENTO (CE) N. 1297/98 DELLA COMMISSIONE****del 23 giugno 1998****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CE) n. 1205/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola<sup>(3)</sup>;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1997, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CE) n. 1205/97 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1205/97 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 30.